



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 7 settembre 2023 n.129**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:*

- *la necessità di chiarire il quadro giuridico di riferimento per consentire alle imprese bancarie, finanziarie e assicurative di trasferire tutte le risorse oggetto di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria penale su dedicati rapporti accesi presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, che ne cura la custodia;*
- *l'urgenza di disciplinare i termini per completare il trasferimento delle suddette risorse oggetto di sequestro;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 29 agosto 2023;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:*

## **TRASFERIMENTO DI RISORSE OGGETTO DI SEQUESTRO PENALE ALLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

### **Articolo Unico**

1. Ai fini di cui all'articolo 7 della Legge 25 ottobre 2022 n.148 così come modificato dall'articolo 4-bis del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.50, le imprese bancarie, finanziarie e assicurative entro il 30 settembre 2023 procedono al trasferimento alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino di tutte le liquidità detenute nell'ambito di rapporti bancari, finanziari o assicurativi oggetto di sequestro penale, incluse le liquidità giacenti nei rapporti di gestione patrimoniale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si estende anche alle liquidità tempo per tempo rivenienti dall'incasso di capitale, cedole, dividendi o qualunque altro frutto o provento degli strumenti finanziari o prodotti assicurativi detenuti nell'ambito dei medesimi rapporti oggetto di sequestro penale. Nei casi di cui al presente comma, il termine per il trasferimento delle liquidità alla Banca

Centrale della Repubblica di San Marino è di trenta giorni dalla data in cui le somme pervengono all'impresa bancaria, finanziaria o assicurativa ed è eseguito al netto delle competenze maturate per le attività di amministrazione o gestione sui medesimi strumenti finanziari o prodotti assicurativi, in base agli accordi contrattuali in essere alla data del sequestro e conformemente alle istruzioni ricevute dall'Autorità Giudiziaria penale.

3. Nei casi di depositi a termine, certificati di deposito e titoli obbligazionari emessi dalla stessa impresa finanziaria che li detenga per conto del cliente in regime di sequestro penale, così come nei casi di operazioni passive pendenti di pronti contro termine ricadenti nel medesimo regime, il trasferimento alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, di cui al comma 2, avviene alla data della loro naturale scadenza, senza possibilità di rinnovo in pendenza di sequestro.

4. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino custodisce le somme alla stessa pervenute ai sensi dei commi 1, 2 e 3 su conti dedicati, gratuiti ed infruttiferi, accessi a nome del Tribunale della Repubblica di San Marino con l'indicazione del procedimento penale a cui afferiscono.

5. In caso di successiva confisca le somme precedentemente sequestrate sono riversate in via definitiva all'Ecc.ma Camera mentre in caso di successivo dissequestro la Banca Centrale della Repubblica di San Marino le restituisce al legittimo titolare in esecuzione delle specifiche istruzioni di pagamento contenute nell'apposito decreto emesso dall'Autorità Giudiziaria penale.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 settembre 2023/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Scarano – Adele Tonnini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Nicola Berti*

